GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — LUNEDI 10 SETTEMBRE — NUM. 213

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5664** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;

Veduta la deliberazione in data 3 luglio 1888 con la quale il comune di Finale Emilia si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre a provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;

Veduta la deliberazione in data 20 luglio 1888 con la quale la Deputazione provinciale di Modena, approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Finale Emilia autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;

Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Finale Emilia una Scuola tecnica governativa di terza classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 12 agosto 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5666** *(Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda fatta dal comune di Magnano per l'istituzione in quel luogo di un posto di notaro, nonchè le relative deliberazioni del Consiglio provinciale di Novara e del Consiglio notarile di Biella;

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, N. 4900 (Serie 2ª);

Veduto il nuovo testo della tabella del numero e della residenza dei notari del Regno, approvato con Nostro decreto 11 giugno 1882, N. 810 (Serie 3ª);

Ritenuto che sarebbe giustificata la convenienza ed opportunità di tale istituzione;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un posto di notaro nel comune di Magnano, distretto notarile di Biella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 agosto 1888.

UMBERTO.

ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5667** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3, 101 e 105 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, N. 4900 (Serie 2ª), 94 e 150 del relativo regolamento 23 novembre 1879, N. 5170 (Serie 2ª);

Viste le deliberazioni dei comuni interessati per la istituzione di un archivio notarile mandamentale in Castelvetrano, nonchè quelle della Deputazione provinciale di Trapani;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un archivio notarile mandamentale in Castelvetrano, capoluogo di mandamento, distretto di Trapani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 agosto 1888.

UMBERTO.

ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5641** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la domanda presentata dal Consorzio del 2° circondario « Polesine di S. Giorgio » per ottenere la concessione di eseguire direttamente, a termini dell'art. 1° della legge 4 luglio 1886, N. 3962, la Bonifica di ettari 13105 di terreni paludosi situati nel proprio territorio e classificati fra le opere di bonificazione di prima categoria col R. decreto 2 luglio 1885, N. 3261;

Veduto il foglio disciplinare compilato dall'Ufficio del Genio civile di Ferrara in data 7 gennaio 1888 contenente le condizioni della concessione, accettato dall'Assemblea dei delegati del consorzio « Polesine di S. Giorgio » in adunanza 9 gennaio 1888, dalla Deputazione provinciale di Ferrara, per conto di quella provincia, in adunanza 4 aprile 1888, e dai cinque comuni interessati di Ferrara, Portomaggiore, Argenta, Ostellato e Migliarino con deliberazioni 31 marzo, 30 marzo, 29 marzo, 25 febbraio e 27 aprile 1888;

Considerato che il Consorzio è regolarmente costituito quale Consorzio di scolo, giusta le disposizioni del titolo III capo IV della legge sulle opere pubbliche, e trovasi nelle condizioni indicate dall'art. 8 della legge 4 luglio 1886, N. 3962;

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

A termini dell'art. 1 della legge 4 luglio 1886, N. 3962;

Decreta:

Art. 1.

Al Consorzio di scolo denominato del 2° circondario « Polesine di San Giorgio » è concessa la facoltà di eseguire direttamente le opere di bonificazione delle Paludi di Montesanto, Denore, Campocieco, Benvignante, Sabbiosola, Martinella, Tersallo, Bevilacqua e Vallone Trava, comprendenti una superficie di ettari 13105, situate nei comuni di Ferrara, Portomaggiore, Argenta, Ostellato e Migliarino, classificate in 1ª categoria col Regio decreto 2 luglio 1885, N. 2361.

Art. 2.

Tali opere dell'importo di lire *2,215,200* dovranno eseguirsi per essiccamento con macchine idrovore, secondo il progetto dell'ingegnere Borsari 11 aprile 1884; saranno compiute nel termine di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto; e dovranno sottostare, anche pei casi di decadenza, a tutte le condizioni scritte nel foglio disciplinare 7 gennaio 1888, annesso al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Art. 3.

Il Governo corrisponderà al Consorzio per la durata di anni 25, un'annualità di lire 77,535.50, corrispondente al 3.50 per 100 dell'importo delle opere, con avvertenza che l'annualità non dovrà superare l'accennata somma di lire 77,535.50. quand'anche il progetto delle opere dovesse essere modificato, e qualunque fosse per risultare il costo effettivo dei lavori; intendendovisi compreso anche il contributo governativo per le opere d'interesse promiscuo, che sono quelle per grandi canali destinati ad accogliere tanto gli scoli naturali, quanto gli artificiali, comprese nel progetto Borsari, e determinate nell'importo di lire 278,000.

Art. 4.

Per l'amministrazione del Consorzio di esecuzione e per la direzione dei lavori, il Comitato, secondo le proposte fatte dai rispettivi enti interessati, viene così composto:

a) Pel Consorzio del 2° circondario « Polesine San Giorgio »:

Di Bagno march. Alessandro.
Pasquale D'Antonio.
Righini ing. Eugenio.

b) Per la provincia di Ferrara:

Avogli Trotti conte Antonio.

c) Pel comune di Ferrara:
Masi conte Cosimo.
d) Pel comune di Argenta:
Bragliani cav. ing. Alessandro.
e) Pel comune di Portomaggiore:
Gulinelli conte Luigi.
f) Pel comune di Ostellato:
Buosi Luigi.
g) Pel comune di Migliarino:
Forti Augusto.

Il Comitato sarà presieduto in nome del governo del Re dal marchese Alessandro Di Bagno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1888.

UMBERTO.

G. SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Provincia di Ferrara

Servizio per le Bonifiche.

Leggi 25 giugno 1882, N. 869 e 4 luglio 1886, N. 3962 Serie 3ª.

Foglio disciplinare contenente le condizioni tutte da osservarsi dall'Amministrazione del 2° Consorzio, 2° circondario « Polesine di S. Giorgio », per ottenere la concessione di funzionare quale consorzio di bonifica, a termini dell'art. 1 della legge 4 luglio 1886, N. 3962 per l'esecuzione delle opere di bonifica delle paludi di Montesanto, Denore, Campocieco, Benvignante, Sabbiosola, Martinella, Tersallo, Bevilacqua e Vallone Trava classificate di 1ª categoria con Reale decreto 2 luglio 1885, N. 3261.

Art. 1.

Oggetto della Bonifica.

Le opere a farsi sono concernenti le bonificazioni delle paludi di Montesanto, Denore, Campocieco, Benvignante, Sabbiosola, Martinella, Tersallo, Bevilacqua e Vallone Trava, incluse nei territori dei comuni di Ferrara, Portomaggiore, Ostellato, Migliarino ed Argenta in provincia di Ferrara e già classificate di 1ª categoria col Reale decreto 2 luglio 1885, N. 3261.

Art. 2.

Estensione della Bonifica.

Complessivamente le suddette paludi a bonificarsi nel territorio ascritto al consorzio, 2° circondario, « Polesine di S.Giorgio » si estendono alla superficie di ettari 13105 58. E più precisamente tale superficie così trovasi ripartita per le varie paludi bonificande:

1. Montesanto	Ettari	991 56
2. Denore	»	2234 76
3. Campocieco	»	2288 02
4. Benvignante	»	2340 97
5. Sabbiosola	»	1039 00
6. Martinella	»	1884 26
7. Tersallo	»	690 38
8. Bevilacqua	»	1206 70
9. Vallone Trava	»	429 93
Ritornano gli indicati	Ettari	13105 58

Diversamente la superficie stessa per comuni e per paludi così trovasi ripartita:

1. Montesanto. — Portomaggiore	Ett.	987 68	
Argenta	»	3 88	
		991 56	
	Riporto		991 56
2. Denore. — Ferrara	»	1576 69	
Portomaggiore	»	429 68	
Ostellato	»	228 39	
			2234 76
3. Campocieco. — Portomaggiore	»	1871 07	
Ostellato	»	416 95	
			2288 02
4. Benvignante. — Argenta	»		2340 97
5. Sabbiosola. — Portomaggiore	»	180 75	
Argenta	»	858 25	
			1039 00
6. Martinella. — Portomaggiore	»	1691 70	
Ostellato	»	192 56	
			1884 26
7. Tersallo. — Ostellato	»	647 51	
Migliarino	»	42 87	
			690 38
8. Bevilacqua. — Ostellato	»		1206 70
9. Vallone Trava. — Portomaggiore	»		429 93
Sommano ancora	Ett.		13105 58

A norma poi di ogni contingibile evenienza vengono tali paludi da bonificarsi con velatura rossa e corrispondente numerazione designata coll'unita corografia che formerà ognora parte integrante del presente disciplinare.

Art. 3.

Condizioni principali della Bonifica.

Le bonificazioni delle paludi surriferite saranno a farsi a seconda di quanto di rispondenza venne presagito nel progetto di massima Borsari dell'aprile 1883, e si riterranno compiute a norma di legge, quando i terreni tutti compresivi saranno ridotti in condizioni adatte per un qualunque uso agrario e si troveranno provvisti, ove già nol lo fossero, di strade che mettano i territori bonificati in comunicazione coi prossimi centri abitati.

Art. 4.

Importo dei lavori.

La spesa presuntiva per le suddette bonificazioni quali contemplate dal progetto Borsari suindicato, ascende a lire duemilioni, duecentoquindicimila e trecento (L. 2,215,300), ed è così ripartita fra le varie paludi bonificande.

CAPO 1°.

Opere proprie interne della Bonifica.

1. Montesanto	L.	114582,00
2. Denore	»	332787,00
3. Campocieco	»	349932,00
4. Benvignante	»	308767,00
5. Sabbiosola	»	125358,00
6. Martinella	»	279700,00
7. Tersallo	»	115868,00
8. Bevilacqua	»	210000,00
9. Vallone Trava	»	100000,00
Sommano	L.	1936994,00

CAPO 2°.

Opere in concorso con le terre alte per la sistemazione dei collettori principali.

1. Montesanto	L.	62018,00	
2. Denore	»	77813,00	
3. Campocieco	»	56068,00	
4. Benvignante	»	36633,00	
5. Sabbiosola	»	29242,00	
6. Martinella	»	— »	
7. Tersallo	»	16532,00	
8. Bevilacqua	»	— »	
9. Vallone Trava	»	— »	
Sommano	L.		278306,00
Complessivamente sommano le indicate	L.		2215300,00

Diversamente tale spesa complessiva in ragione di superficie per paludi e per Comuni trovasi così ripartita:

1. Montesanto. — Portomaggiore	L.	175909,00	
Argenta	»	691,00	
			L. 176600,00
2. Denore. — Ferrara	»	289690,00	
Portomaggiore	»	78945,00	
Ostellato	»	41965,00	
			» 410600,00
3. Campocieco. — Portomaggiore	L.	332014,00	
Ostellato	»	73986,00	
			L. 606000,00
4. Benvignante. — Argenta			» 345400,00
5. Sabbiosola. — Portomaggiore	»	26895,00	
Argenta	»	127705,00	
			» 154600,00
6. Martinella. — Portomaggiore	»	251116,00	
Ostellato	»	21584,00	
			» 279700,00
7. Tersallo. — Ostellato	»	124179,00	
Migliarino	»	8221,00	
			» 132400,00
8. Bevilacqua. — Ostellato			» 210000,00
9. Vallone Trava. — Portomaggiore			» 100000,00
Sommano ancora			L. 2215300,00

Art. 5.

Sistema della bonificazione.

La bonificazione delle dette paludi, sempre a norma del ricordato progetto Borsari, saranno a farsi per essiccamento con macchine idrovore della presente forza complessiva di cavalli-vapore 266,98 commisurata alla portata di met. 0,80 per ogni mille ettari, ed alle prevalenze massime varie di ciascheduna palude fra i limiti di met. 1,41 e met. 2,14. E più precisamente nove macchine saranno a stabilirsi nei punti più depressi delle nove paludi da bonificarsi come di seguito.

1. Montesanto. — Ettari N. 991,56
   Portata m. c. 0,794.
   Prevalenza massima m. 1,41
   Cavalli-vapore Num. 14,92
2. Denore. — Ettari N. 2234,76.
   Portata m. c. 1,788
   Prevalenza massima m. 1,95
   Cavalli-vapore Num. 46,49
3. Campocieco. — Ettari N. 2288,02
   Portata m. c. 1,831
   Prevalenza massima m. 1,92.
   Cavalli-vapore Num 46,87
4. Benvignante. — Ettari N. 2340,97.
   Portata m. c. 1,873
   Prevalenza massima m. 1,83
   Cavalli vapore Num. 46,00
5. Sabbiosola. — Ettari N. 1039,00.
   Portata m. c. 0,831.
   Prevalenza massima m. 1,76
   Cavalli-vapore Num 19,50
6. Martinella. — Ettari N. 1884,26
   Portata m. c. 1,507
   Prevalenza massima m. 2,05
   Cavalli-vapore Num. 41,19
7. Tersallo. — Ettari N. 690,38
   Portata m. c. 0,552
   Prevalenza massima m. 2,14
   Cavalli-vapore Num. 15,75
8. Bevilacqua. — Ettari N. 1206,70
   Portata m. c. 0,966
   Prevalenza massima m. 1,99
   Cavalli-vapore Num. 26,76
9. Vallone Trava. — Ettari N. 429,93.
   Portata m. c. 0,344
   Prevalenza massima m. 2,07
   Cavalli-vapore Num. 9,50

Assieme ritornano gli indicati cavalli Num. 266,98

Precisasi però che la spesa per le nuove idrovore presagita in . . . . L. 565790,00
fu desunta sul dato della portata di m. c. 1,000 per ogni mille Ettari, allo scopo di avere una maggiore sicurezza del buon esito del divisato generale prosciugamento meccanico delle nove paludi di che trattasi.

La spesa invece pei nove relativi stabilimenti si avvisò di . . . . » 341100,00

Ad attuare poi le bonificazioni sempre giusta il presagito nel progetto Borsari, saranno a sistemarsi canali interni di scolo per la lunghezza sommata di m. 112758 con un movimento di terra di circa metri cubi 1,034,204,00 e con la spesa di . . . . . . » 392021,00
mentre di rispondenza si conteggiarono per occupazioni ed altre indennità . . . . » 195288,00

E di più lungo tali canali di scolo interni si contemplarono 88 manufatti in parte nuovi ed in parte da sistemarsi per ponti, chiaviche, botti, etc., con la spesa di . . . . » 215072,00

E da ultimo pure di corrispondenza per assistenza ed impreviste si portarono in conto altre . . . . » 227723,00

Complessivamente quindi sommano per opere proprie interne di Bonifica la già indicata spesa di . . » 1936994,00
alle quali aggiungendosi per opera d'interesse promiscuo con le terre alte le già indicate . . . . . . » 278306,00

Si ha il complessivo presagito di L. 2215300,00

Art. 6.

Termine utile per l'esecuzione della Bonifica.

Tutti i lavori per la completa bonificazione delle 9 suindicate paludi, complessivamente estesa ad ettari 13105.58, saranno eseguiti entro il termine di anni quattro consecutivi decorribili dalla data del Reale decreto di concessione.

Art. 7.

Annualità da pagarsi dallo Stato.

A norma dell'art. 4 della legge 4 luglio 1886, N. 3962, lo Stato per la esecuzione delle surriferite bonifiche di 1ª categoria, corrisponderà un'annualità al Consorzio per anni 25 in ragione del 3.50 per cento sulla spesa che sarà per occorrere per la loro completa attuazione, e però volendosi il Governo premunire da eccessivi aggravi, pel caso in cui le previsioni del progetto di massima Borsari importanti lire 2,215,300 fossero oltre passate, dichiarasi che tale annualità non dovrà mai superare la somma di lire 77,535.50 e cioè il 3.50 per cento sulla preindicata spesa complessiva presunta, quando anche il progetto di massima Borsari dovesse essere modificato, e qualunque e comunque fosse per risultare il costo definitivo dei lavori, compreso anche il contributo dello Stato presunto in lire 278,000 per le opere d'interesse promiscuo colle terre alte dello stesso Consorzio.

Art. 8.

Annualità da pagarsi dalla provincia e dai comuni interessati.

A norma poi dello stesso art. 4 della legge 4 luglio 1886, la provincia di Ferrara concorrerà, sull'ottavo dell'importo definitivo dei lavori eseguiti per le bonificazioni in parola, con annualità del 5,55 per cento per anni 50, e quindi, salvo liquidazione del più e del meno che fossero per importare tali lavori, come annualità per anni 50 di lire 15,368.64, quali al su indicato tasso si hanno sull'ottavo del complessivo presagito di massima di lire 2,215,300. E così pure gli interessati comuni di Ferrara, Portomaggiore, Ostellato, Argenta e Migliarino, concorreranno per l'altro ottavo per anni 50 con annualità simili a quelle sopra fissate per la provincia in ragione delle rispettive superficie comprese nelle bonifiche; o così, salvo liquidazione, con annualità presuntiva di lire 15,368.64, che presuntivamente sarebbero fra i comuni stessi, come di seguito ripartito:

DESIGNAZIONE dei COMUNI	Numero progressivo	DESIGNAZIONE delle BONIFICHE	SUPERFICIE parziale per bonifica Ettari	SUPERFICIE totale per comune Ettari	CONTRIBUTO parziale per bonifica Lire	AMMONTARE totale per comune Lire
Ferrara	1	Denore		1576 69		2009 73
Portomaggiore	1	Montesanto	987 68		1220 37	
	2	Denore	429 68		547 69	
	3	Campocieco	1871 07		2303 35	
	4	Sabbiosola	180 75		186 58	
	5	Martinella	1691 70		1742 12	
	6	Vallone Trava	429 93		693 75	
				5590 81		6693 75
Argenta	1	Montesanto	3 88		4 79	
	2	Benvignante	2340 97		2396 21	
	3	Sabbiosola	858 25		885 95	
				3203 10		3286 95
Ostellato	1	Denore	288 39		291 14	
	2	Campocieco	416 95		513 27	
	3	Martinella	192 56		198 50	
	4	Tersallo	647 51		861 49	
	5	Bevilacqua.	1206 70		1456 87	
				2692 11		3321 07
Migliarino	1	Tersallo		42 87		57 03
		Sommano Ett.		13105 58		

Presunto ammontare delle annualità complessivamente a carico dei comuni interessati come retro . . . . L. 15368 64

Art. 9.

Modalità dei pagamenti.

Giusta il disposto dell'art. 6 della ricordata legge del 4 luglio 1886, i lavori all'appoggio dei progetti esecutivi da redarsi potranno essere distinti in più parti a seconda delle varie categorie e natura delle opere a farsi, con che però i singoli elaborati di dettaglio per determinate opere si estendano ad una sola palude delle varie a bonificarsi, al riguardo della determinazione più spedita del quoto di contributo a carico dei comuni interessati.

Quindi, man mano che le opere contemplate in uno speciale progetto di dettaglio giungeranno a compimento, saranno ad istanza degli interessati ed all'appoggio di regolari documentati stati finali, da prendersi come è stabilito dall'art. 28 del regolamento 7 settembre 1887 verificati i lavori eseguiti e collaudati dal Genio civile in confronto sempre coi relativi progetti esecutivi.

E successivamente il pagamento della rispettiva quota annua di contributo per parte dello Stato, della provincia e dei comuni interessati, sarà fatta dentro un anno dalla data di ciascuno di tali preliminari collaudazioni, che singolarmente dovranno essere compiute nei tre mesi successivi all'ultimazione del gruppo dei lavori, cui si riferiscono.

Compiuta poi l'opera complessivamente per la bonificazione di tutte le suindicate paludi e proceduto al loro accertamento a norma dell'art. 48 della legge 25 giugno 1882, N 869, sarà prodotta la liquidazione finale generale, eseguita la collaudazione definitiva di tutte le bonificazioni secondo il disposto delle vigenti leggi sui Lavori Pubblici; e fatta la consegna delle bonificazioni medesime per la successiva manutenzione alla rappresentanza del Consorzio di manutenzione, giusta l'art. 90 del Regolamento per le bonifiche, approvato con Reale decreto 7 settembre 1887, N. 4963.

Art. 10.

Membri del Comitato per l'amministrazione del Consorzio di esecuzione e per la direzione dei lavori.

Per l'amministrazione del Consorzio di esecuzione e per la direzione dei lavori sarà costituito un Comitato di nove membri, 3 eletti dai delegati del Consorzio, 2° circondario, a norma dello Statuto; uno dal Consiglio provinciale di Ferrara a norma della vigente legge provinciale e comunale, ed uno per ciascuno dai cinque Consigli comunali maggiormente interessati di Ferrara, Portomaggiore, Ostellato, Argenta e Migliarino a seconda pure della vigente legge comunale e provinciale. Naturalmente, una sola persona non potrà essere rappresentante che di uno di tali enti interessati, e perciò, dato che lo stesso individuo fosse nominato quale membro del Comitato da due o più degli enti interessati, esso dovrà ottare per una delle rappresentanze che lo elessero; mentre le altre dovranno, a norma di quanto sopra, passare alla nomina di un diverso membro.

Alla presidenza del Comitato sarà provveduto con persona scelta dal Governo del Re anche fra i membri eletti come sopra pel Comitato.

E però il Prefetto della provincia e l'Ingegnere capo del Genio civile, e chi per essi, potendo assistere alle adunanze di questo Comitato, saranno, volta per volta, preventivamente avvisati del giorno e dell'ora e dell'oggetto della convocazione per il caso appunto trovassero di intervenirvi.

Le deliberazioni del Comitato saranno poi soggette alle prescrizioni di legge sulla deliberazione dei Consigli e delle Giunte comunali.

Art. 11.

Ispezioni alle opere di Bonifica.

Il Ministero dei Lavori Pubblici si riserva la facoltà di fare ispezionare in ogni tempo le opere di bonificazione, e di fare intervenire un suo delegato anche nei sopraluoghi di consegna delle opere a farsi per la constatazione primordiale delle circostanze di fatto in confronto del progetto esecutivo di corrispondenza approvato.

E però, anche per gli effetti della riserva portata dall'art. 7 del presente disciplinare le indennità dovute per tali e consimili sopraluoghi, per visite di collaudo agli ufficiali delegati del Genio civile saranno intanto tacitate a cura del Consorzio esecutivo di bonifica verso produzioni di corrispondenti regolari parcelle.

Art. 12.

Casi di decadenza della Commissione.

A norma dell'art. 2 della legge 4 luglio 1886, N. 3962, resta inteso che l'Amministrazione del Consorzio, 2° circondario, Polesine di S. Giorgio, decaderà immediatamente dalla concessione di funzionare come speciale Consorzio per l'esecuzione delle predette bonificazioni nei casi seguenti:

1. Ove i lavori non venissero eseguiti regolarmente a seconda delle buone regole d'arte ed in pieno accordo col progetto di massima Borsari dell'aprile 1883 e con i successivi progetti di esecuzione da compilarsi ed approvarsi a norma della suddetta legge 4 luglio 1886 e dell'annessovi regolamento approvato con Reale decreto N. 4963 del 7 settembre 1887.

2. Ove nei lavori si apportassero varianti di qualsiasi natura ed importanza, che previamente non fossero state giustificate con regolari elaborati da approvarsi a norma della legge e regolamento richiamati al precedente art. 1.

3. Ove i diversi lavori procedessero così a rilento da lasciar dubbio che la loro completa esecuzione non avesse a seguire entro il pattuito termine di anni quattro continui dalla data del Reale decreto di concessione.

4. Ove la gestione tecnico-contabile dei lavori non fosse costantemente tenuta a norma del regolamento 19 dicembre 1875, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

5. Ove alla esecuzione dei diversi lavori non si provvedesse a norma della vigente legge di contabilità e per pubblici appalti o per private licitazioni o per cottimi fiduciarii o per economia, sempre previa autorizzazione dall'autorità amministrativa competente.

6. Ove in qualsiasi modo non si osservassero le condizioni tutte espresse nel presente disciplinare e quelle altre che trovasse di aggiungervi l'autorità superiore, nonchè per quanto applicabili, le disposizioni tutte portate dalla vigente legge sui Lavori Pubblici; dalle leggi sulle bonifiche del 25 giugno 1882, N. 869, e del 4 luglio 1886, N. 3962, nonchè dal regolamento per le bonifiche approvate col Reale decreto 7 settembre 1887, N. 4963.

Dal R. Ufficio centrale del Genio Civile.

Ferrara, li 7 gennaio 1888.

Il R. Ingegnere Capo
F. Dal Zio.

Consorzio del 2° Circondario

POLESINE DI SAN GIORGIO.

NUM. 36.

Processo verbale *della seconda adunanza di sessione ordinaria e insieme di 1° invito per alcuni oggetti, tenuta dal Consiglio dei delegati nel giorno di lunedì 9 gennaio 1888 al tocco preciso.*

Sono presenti 15 consiglieri, e cioè:

1. Massari duca Galeazzo, *presidente*,
2. Chizzolini comm. ing. Girolamo,
3. Righini ing. Francesco,
4. Fioravanti conte cav. Giuseppe,
5. Ungarelli Luigi,
6. Trotti com. Anton Francesco,
7. Righini ing. Eugenio,
8. Gulinelli conte cav. Giovanni seniore,
9. Gulinelli conte Luigi,
10. Pavanelli cav. Carlo,
11. Buosi D. Alfredo,
12. Nagliati Carlo,
13. Dalbuono Cleto,
14. Di Bagno marchese Alessandro,
15. Gulinelli Alessandro, *segretario*.

Giustifica l'assenza il sig. Costabili marchese Alfonso.

Essendo il numero degli intervenuti quale lo vuole l'art. 18 del vigente Statuto per le adunanze di primo invito, il signor presidente duca Massari, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti portati dal relativo ordine del giorno.

Omissis

Venuti a trattare l'oggetto di 1° invito, ossia:

« Accettazione del disciplinare formulato dall' Ufficio del R. Genio « Civile di Ferrara, circa la concessione governativa per autorizzare « il 2° circondario a funzionare anche quale Consorzio speciale di bo- « nificazione ».

Il presidente della Deputazione, signor marchese Di Bagno si fa a parlare così:

Fino dal 6 aprile 1887, N. 326, la Deputazione presentò formale domanda al Ministero dei Lavori Pubblici per la emanazione del decreto di costituzione del Comitato che deve essere preposto all'eseguimento delle nostre Bonifiche a senso del 3° comma dell'art. 1 della legge 4 luglio 1886, N. 3962.

Il Ministero richiese in proposito categorici schiarimenti, che colla maggiore sollecitudine furono esattamente forniti.

La Deputazione inoltre non si ristette di adoperarsi pel più prossimo risultato della domanda.

Ma fu solo nel 7 settembre successivo che venne approvato con decreto Reale il regolamento per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1882, N. 869, e 4 luglio 1886, N. 3962, sulle Bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi.

Di qui il ritardato invio della domanda consorziale ai superiori dicasteri dello Stato, pel rispettivo opinamento.

Con Nota però del 17 dicembre ultimo scorso, N. 73,278-8014, il Ministero dei Lavori Pubblici, dietro favorevole parere del proprio Consiglio superiore e del Consiglio di Stato, dichiarò di non avere difficoltà ad ammettere la domanda da noi fatta per ottenere l' autorizzazione a funzionare quale Consorzio speciale di bonificazione.

Del resto avanti di provocare il R. decreto di concessione fu ritenuta necessaria la compilazione di un disciplinare che determini e regoli le modalità della concessione stessa, sulla base dei dati che seguono:

a) Oggetto ed estensione della Bonifica.

b) Importo di lavori che secondo il progetto Borsari già approvato, ascenderebbe a lire 2,215,300.

c) Sistema della bonificazione.

d) Termine per condurla a compimento (anni 4 a decorrere dalla data del decreto di concessione).

e) Casi di decadenza della concessione, secondo l'art. 2 della legge 4 luglio 1886.

f) Annualità che deve pagare il Governo, vale a dire 3.50 per cento per la durata di 25 anni.

g) Modalità di questo pagamento, giusta l'art. 6 della legge 4 luglio 1886.

h) Annualità delle provincie e dei comuni interessati (art. 5 della legge 4 luglio 1886 e 22 del regolamento 7 settembre 1887).

i) Indicazione de' membri del Comitato, cioè il numero ed il modo della elezione, facendo menzione anche del rappresentante del Governo (art. 1 della stessa legge 4 luglio 1886).

l) Ferma inoltre la condizione che l'annualità a carico dello Stato non debba mai superare lire 77,535.50, cioè il 3 50 % delle spese presunte, quand'anche il progetto dovesse essere modificato, e qualunque fosse per risultare il costo effettivo dei lavori, compreso anche il contributo che l'Ufficio del Genio civile di Ferrara ha valutato in lire 278 mila per le opere d' interesse promiscuo colle altre bonificazioni dello stesso consorzio.

m) Per ultimo, accettazione preventiva del discorso disciplinare da parte del Consiglio de' delegati del Consorzio medesimo, perchè seguir possa l'emanazione del decreto Reale di concessione

Conchiude il sig. marchese Di Bagno che rimessa la pratica pel prescritto scopo all'Ufficio del R. Genio civile di Ferrara, questo ne ha trasmesso in data 7 corrente, sotto il proprio n 2101, il disciplinare da approvarsi ed accertarsi precisamente dal Consiglio de' delegati.

A tal punto il presidente sig. duca Galeazzo Massari dispone che diasi lettura del disciplinare suddetto, colla duplice avvertenza, l'una che mette cotesto atto a discussione ed approvazione articolo per articolo, l'altra che l'alzar della mano equivarrà al sì, e l'abbassarla al no.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Provincia di Ferrara.

Servizio per le Bonifiche.

Leggi 25 giugno 1882, N. 869, e 4 luglio 1886, N. 3962 Serie 3ª.

Foglio disciplinare contenente le condizioni tutte da osservarsi dall'Amministrazione del 2° consorzio, 2° circondario « Polesine S. Giorgio » per ottenere la concessione di funzionare quale consorzio di Bonifica a termini dell'art. 1 della legge 4 luglio 1886, N. 3962, per la esecuzione dell'opera di Bonifica delle paludi di Montesanto, Denore, Campocieco, Benvignante, Sabbiosola, Martinella, Tersallo, Bevilacqua e Trava, classificate di 1ª categoria con R. decreto 2 luglio 1885, N. 3261.

Art. 1. — Oggetto della Bonifica.
Approvato come sopra.

Art. 2. — Estensione della Bonifica
Approvato come sopra.

Art. 3. — Condizioni principali della Bonifica.
Approvato come sopra.

Art. 4. — Importo dei lavori.
Approvato ad unanimità.

Art. 5. — Sistema della bonificazione.
Approvato come sopra.

Art. 6. — Termine utile per l'esecuzione della Bonifica.
Approvato come sopra.

Art. 7. — Annualità da pagarsi dallo Stato.
Approvato come sopra.

Art. 8. — Annualità da pagarsi dalla provincia e dai comuni interessati.
Approvato come sopra.

Art. 9. — Modalità de' pagamenti.
Approvato come sopra.

Art. 10. — Membri del Comitato per l'Amministrazione del Consorzio per la direzione de' lavori.
Approvato come sopra.

Art. 11 — Ispettori delle opere di Bonifica.
Approvato come sopra.

Art. 12. — Casi di decadenza della concessione.
Approvato come sopra.

Rimasto così approvato ed accettato a voti unanimi il disciplinare summentovato, il Consiglio delibera, dietro mozione del suo presidente, che lo si abbia ad allegare *per extensum* al presente verbale.

Omissis

Ferrara, venerdì 13 gennaio 1888, num. 51.

LA DEPUTAZIONE

Riunitasi in adunanza straordinaria nelle persone dei signori:

Di Bagno march. Alessandro, presidente,
Gulinelli conte cav. Gio. seniore, deputato titolare,
Trotti comm. Anton Francesco, deputato titolare,
Costabili march. Alfonso, deputato supplente,

coll'assistenza del consigliere delegato e segretario del Consiglio signor Gulinelli avv. Alessandro;

Dichiarata legale l'adunanza a mente del disposto dal Tit. V. art. 27 del vigente Statuto;

E ritenuta la necessità di sollecitare lo esaurimento delle pratiche tutte per ottenere su questo verbale la sanzione dell'Autorità prefettizia, specie per la parte riguardante l'approvazione ed accettazione del disciplinare, in base al quale possa essere emanato il decreto

Reale di concessione, acchè il 2° circondario funzioni anche quale Consorzio speciale di bonificazione;

In virtù della disposizione scatente dal Tit. V, art. 25 dello Statuto consorziale in vigore

Approva

di urgenza in luogo e vece del Consiglio di delegati il presente processo verbale dell'adunanza tenuta dal Consiglio stesso il 9 corrente.

Per la Deputazione

Il presidente: A. Di Bagno.

Il consigliere segretario: Alessandro Gulinelli.

Per copia conforme

Il segretario capo d'Ufficio: Ugo Laurenti.

Num. 338 Divisione 3ª

Ferrara, 19 gennaio 1888

Visto. *Il prefetto*: Manfredi.

Per copia conforme

Il segretario capo d'Ufficio: Ugo Laurenti.

Il Numero **MMMLXII** *(Serie 3ª parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 13 luglio 1888, con cui la Deputazione provinciale di Livorno, in seguito ai risultati di una inchiesta compiuta presso il locale Monte di Pietà ed al procedimento penale intentato a carico di parecchi stipendiati di quel Pio Istituto siccome imputati di frodi commesse a danno del medesimo, ed in seguito alle dimissioni date dalla Commissione amministratrice del Monte, ha divisato di proporre lo scioglimento di quest'ultima;

Visti gli atti prodotti a corredo della proposta, e ritenuto che le risultanze dell'accennata inchiesta e l'impossibilità di provvedere, nella presente situazione di cose, alla ricostituzione della Commissione dimissionaria rendono sufficiente ragione del proposto provvedimento;

Visto l'art. 21 della legge 3 agosto 1862, N. 753, sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione amministratrice del Monte di Pietà di Livorno è disciolta, e l'interinale gestione di quel Pio Istituto è affidata ad un Delegato straordinario da nominarsi dal Prefetto della provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 12 agosto 1888.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il numero **MMMLXIII** *(Serie 3ª), parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 1 della legge 6 luglio 1862, N. 680;

Visto il R. decreto 13 novembre 1862, N. 971 e l'annessa tabella contenente il numero dei componenti ciascuna Camera di commercio ed arti del Regno;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Porto Maurizio, in data 28 luglio 1888;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei componenti la Camera di commercio ed arti di Porto Maurizio è elevato da nove a quindici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 12 agosto 1888.

UMBERTO.

Grimaldi.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 luglio 1882, N. 853;

Vista la legge 30 giugno 1888, N. 5481 (Serie 3ª) che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'indennità di carica ai Direttori di Sanità militare marittima è portata da lire 600 a lire 900 annue ed ai Vice direttori degli Ospedali dipartimentali marittimi è accordata l'indennità annua di carica di lire 500 annue a datare dal 1° luglio 1888.

Il prefato Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1888.

UMBERTO.

B. Brin.

Sesta continuazione *del Regolamento speciale per alcune RR. Scuole pratiche e speciali d'agricoltura istituite con la legge 6 giugno 1885, N. 3141 (Serie 3ª), annesso al R. decreto 5582 (Serie 3ª) pubblicato nella* Gazzetta *di sabato 1° settembre, N. 207.*

MODELLO N. 7.
(Art. 29 del Regolamento speciale)

R. SCUOLA PRATICA DI AGRICOLTURA

di ______________________

ESERCIZIO 188__-__

BILANCIO PREVENTIVO.

ATTIVO — TITOLI E DIVISIONI DELLE ENTRATE E DEI PROVENTI		SOMME		
		Indicate dal Direttore	Indicate dal Comitato	Rettificate dal Ministero
1ª Categoria	Contributo del Ministero di agricoltura, industria e commercio			
	Id. della provincia di			
	Id. del comune di			
	Id. di altri enti morali. Comune di L.			
	Comizio agr. di »			
	Camera di com. »			
2ª Categoria	Rette di alcuni convittori a carico delle rispettive famiglie			
	Id. id. a carico del Ministero di agricoltura. . . .			
	Id. id. a carico di altri enti morali o di privati. .			
	Id. id. a carico del bilancio della Scuola			
	Tasse scolastiche degli alunni esterni			
	Totale dell'*Attivo* . . L.			

PASSIVO — TITOLI E DIVISIONI DELLE SPESE		SOMME		
		Proposte dal Direttore	Proposte dal Comitato	Approvate dal Ministero
1ª Categoria — **Spese generali**	Stipendio al direttore ed al personale insegnante			
	Indennità di viaggio e di trasporto al detto personale, in seguito a missioni o trasferimenti .			
	Salario al personale inferiore e di custodia . .			
	Illuminazione			
	Combustibile			
	Bucato			
	Medicinali			
	Servizio sanitario.			
	Vestiario al personale di servizio			
	Id. agli alunni.			
	Servizio religioso			
2ª Categoria — **Spese didattiche**	Acquisto di libri, giornali ed opere diverse di studio e di lettura			
	Acquisto del materiale scientifico			
	Premi agli alunni.			
	Istruzione militare			
	Gite di istruzione.			
3ª Categoria — **Spese del convitto**	Vitto agli alunni.			
	Vitto al personale inserviente			
	Tasse sui fabbricati del convitto			
	Acquisto di oggetti letterecci			
	Manutenzione dei detti oggetti			
4ª Categoria — *Spese speciali*	. . . .			
	Totale del *Passivo*. . L.			

Al bilancio preventivo saranno uniti a titolo di illustrazione e schiarimento gli allegati che si reputeranno opportuni, ma specialmente quelli relativi allo stipendio del direttore e del personale insegnante, ed al salario del personale inferiore e di custodia.

MODELLO N. 8.
(Art. 36 del Regolamento speciale)

R. SCUOLA PRATICA DI AGRICOLTURA

di ____________

Esercizio ____________

Nota suppletiva per le variazioni in aumento delle spese al Bilancio preventivo.

Num. d' ordine	TITOLO DELLE SPESE	SOMMA		*Osservazioni*
		Inscritta in bilancio	Che si chiede in aumento	

____________ *il* ____________

Il Presidente del Comitato

Il Direttore della Scuola

MODELLO N. 9.
(Art. 21 del Regolamento speciale)

R. SCUOLA PRATICA DI AGRICOLTURA

di ____________

Esercizio ____________

Elenco degli alunni inscritti alla Scuola, coll'indicazione della retta o quota di retta da loro dovuta per l'esercizio suddetto.

Num. d' ordine	COGNOME E NOME	DATA dell' ammissione	RETTA O QUOTA DI RETTA dovuta nell' esercizio		*Annotazioni*
			Da luglio a dicembre	Da gennaio a giugno	
	Totali . . . L				
	Importo tota'e . . L.				

____________ *il* ____________

Il Direttore della Scuola

Modello N. **10.**
(Art. 21 del Regolamento speciale)

R. Scuola pratica di agricoltura

*di*____________________

ESERCIZIO 1885-86

Conto consuntivo.

PARTITE DI ENTRATA E DI USCITA	SOMME	DIFFERENZA del conto consuntivo col bilancio preventivo		ANNOTAZIONI
		In più	*In meno*	
Entrata				
Totale dell'entrata L.				
Uscita				
Totale dell'uscita L.				
Differenza dell'entrata sull'uscita { *In più* L.				
Differenza dell'entrata sull'uscita { *In meno* »				
Somma eguale all'entrata				

____________________ *il* ____________________

Il Direttore della Scuola

I titoli non nuovi dell'entrata e dell'uscita dovranno essere eguali a quelli del bilancio preventivo. La differenza dell'entrata sull'uscita rappresenta la partita che bilancia l'attivo col passivo.

Modello N. 11.
(Art. 38 del Regolamento speciale)

R. SCUOLA PRATICA DI AGRICOLTURA

di ____________

Esercizio ____________

Elenco delle somme a carico del Bilancio della Scuola, per gli stipendi pagati al personale insegnante col mezzo della R. Intendenza di finanza.

CARICA o IMPIEGO	COGNOME E NOME	STIPENDIO o assegno annuale	RITENUTA		SOMMA netta percepita	ANNOTAZIONI
			Ordinaria	Sulla ricchezza mobile		
Direttore . . .						
Vice-Direttore .						
Censore						
	Totale . . .					

____________ il ____________

Il Direttore della Scuola

Questo elenco si compila in base alle *note nominative* colle quali si percepisce ogni mese lo stipendio o l'assegno dalla R. Intendenza di finanza. Di queste note quindi è necessario custodire la copia fra gli atti della Scuola.
La carica o l'impiego, e lo stipendio annuo si indicano in conformità al decreto di nomina.

Modello N. 12.
(Art. 45 del Regolamento speciale)

R. SCUOLA PRATICA DI AGRICOLTURA

di ____________

Esercizio ____________

Nota delle spese relative all'esercizio finanziario suddetto al pagamento delle quali dovrà provvedersi dopo il 30 giugno.

N. d'ordine	TITOLO DELLE SPESE	SOMMA	OSSERVAZIONI
	Totale . . .		

____________ giugno ____________

***Il Direttore** della Scuola*

(Continua).

IL MINISTRO

Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno

Visto il R. decreto 29 marzo prossimo passato, N. 5332 che dispose la soppressione dei Sifilicomi;

Visti i decreti ministeriali della stessa data, coi quali fu determinato in qual modo dev'essere provveduto alla profilassi ed alla cura delle malattie celtiche ed alla polizia dei costumi;

Decreta:

Art. 1.

Col giorno 11 del corrente mese i Regolamenti 29 marzo prossimo passato sulla prostituzione e sulla profilassi e cura delle malattie celtiche saranno posti in vigore nelle provincie di Avellino e di Salerno.

Art. 2.

Dalla stessa data cesseranno di funzionare in dette provincie gli Uffici Sanitari fin qui incaricati della sorveglianza sulla prostituzione, al quale servizio d'ora innanzi provvederanno gli Uffici di Pubblica Sicurezza a norma del disposto dal regolamento 29 marzo prossimo passato.

I signori Prefetti delle suindicate provincie sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 8 settembre 1888.

Il Ministro: CRISPI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni ***fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra.***

ESERCITO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 27 agosto 1888:

De Bernardi Ernesto, capitano 93 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 settembre 1888.

Tuzi Pietro, id. 67 id., collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

Sagni Ambrogio, sottotenente in aspettativa per motivi di famiglia a Cesena (Forlì), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Perrucci Adolfo, id. 31 fanteria, revocato dall'impiego.

Con R. decreto del 29 agosto 1888:

Palermo Lodovico, tenente 3 fanteria, revocato dall'impiego.

D'Ippolito Giovanni, sottotenente in aspettativa per motivi di famiglia a Nicastro (Catanzaro), dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Catanzaro), ed assegnato al 64 fanteria.

Con R. decreto del 3 settembre 1888:

Salerni Orazio, sottotenente 16 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 27 agosto 1888:

Conti Desiderio, tenente reggimento Novara, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 27 agosto 1888:

Verdinois cav. Giovanni, tenente colonnello 12 artiglieria, nominato comandante il collegio militare di Messina.

Con R. decreto del 29 agosto 1888:

Faustini Eugenio, tenente artiglieria (treno) direz. territoriale artiglieria Alessandria, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 settembre 1888.

Arma del genio.

Con R. decreto del 29 agosto 1888:

Navarra Anselmo, sottotenente scuola applicazione artiglieria e genio, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente del distretto di Potenza, ed assegnato al 1° genio.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 27 agosto 1888:

Anselmino cav. Carlo, tenente di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo, per sua domanda, dal 16 settembre 1888, ed inscritto nella riserva col grado di capitano.

Trotta Luigi, id. id. id., id. id. id., ed inscritto nella riserva.

Della Cha Domenico, tenente contabile id, id. id. id., id.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 27 agosto 1888:

Malagoli Ettore, sottotenente commissario di complemento, distretto Modena, in servizio del corpo speciale d'Africa, ricollocato in congedo illimitato, dal 12 giugno 1888.

Con R decreto del 29 agosto 1888:

Cusmano Giacomo, sottotenente complemento fanteria distretto Palermo, laureato in medicina e chirurgia, trasferito nel corpo sanitario militare in qualità di sottotenente medico di complemento, distretto di Palermo.

Amato Domenico, id. id, id. Catania, trasferito col suo grado ed anzianità nella milizia territoriale, fanteria, 310 battaglione, 1ª compagnia, distretto Siracusa, in applicazione dell'art 93 testo unico delle leggi sul reclutamento.

Bertoni Domenico, sergente 4 alpini, in licenza illimitata, nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente (art. 1°, lettera *d*, legge 29 giugno 1882, N. 830), ed assegnato al 3 alpini, alla sede del quale dovrà presentarsi il 1° ottobre p. v. per prestarvi il prescritto servizio.

Emanuelli Domenico, furiere 1° alpini, residente a Triora (Savona), nominato sottotenente di complemento (art. 1°, lettera *c*, legge 29 giugno 1882, N. 830), ed assegnato effettivo al 3 alpini, rimanendo in congedo illimitato.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento art. 1°, lettera *c*, legge 29 giugno 1882, N. 830), ed assegnati effettivi al distretto di residenza ed al reggimento per ciascuno indicato pel caso di mobilitazione, rimanendo frattanto in congedo illimitato.

Cavalletti Gaetano, furiere maggiore distretto Roma, residente al distretto di Firenze, assegnato al 73 fanteria.

Principe Stanislao, id id. Napoli, id. Genova, id. 74 id.

Lauria Alfredo, furiere id. Napoli, id. Napoli, id. 1 bersaglieri.

Castiglioni Maria Cesare, furiere maggiore id. Roma, id. Roma, id. 77 fanteria.

Marino Giovanni Battista, furiere id. Palermo, id Bergamo, id. 2 id.

Lanzenstorfer Arturo, furiere maggiore id. Napoli, id. Napoli, id. 47 id.

Licata Gaetano, furiere id. Napoli, id. Napoli, id. 4 bersaglieri.

Moscardelli Alfonso, id. id. Salerno, id. Torino, id. 59 fanteria.

Regarli Mentore, sergente id. Parma, id. Parma, id. 29 id.

Balduzzi Santo, furiere id. Voghera, id. Torino, id. 9 bersaglieri.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 27 agosto 1888:

Gaglio Calogero, sottotenente commissario complemento, distretto Catania, nato nel 1855, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 29 agosto 1888:

Fuselli Luigi, tenente milizia mobile artiglieria, distretto Caserta, accettata la dimissione dal grado.

Pagano Francesco, sottotenente complemento, fanteria, distretto Rovigo, nato nel 1852, id. id. id.

Pasti Vittorio, id. id., id. Verona, nato nel 1851, id. id. id.

Romano Giulio, id. id., id. Padova, nato nel 1822, id. id. id.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento (art. 1, lett. *c*, legge 29 giugno 1882, N. 830) ed assegnati effettivi al distretto di residenza ed al battaglione di milizia mobile per ciascuno indicato, pel caso di mobilitazione, rimanendo frattanto in congedo illimitato.

Sandoni Leopoldo, furiere maggiore distretto Modena, residente al distretto di Modena, assegnato al 5 battaglione bersaglieri (Bologna).
Battista Antonio, id. id. Gaeta, id. Napoli, id. 62 id. fanteria (Napoli).
Geremia Giacomo, id. id. Reggio Calabria, id. Firenze, id. 50 id. id. (Pistoia).
Slatri Federico, id. id. Voghera, id. Venezia, id. 4 id. bersaglieri (Verona).
Baccani Ghino, furiere id. Firenze, id. Firenze, id. 53 id. fanteria (Lucca).

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 27 agosto 1888:

Ambrogi Enea, capitano di riserva carabinieri Reali, residente a Livorno, dispensato, per ragione di età e dietro sua domanda, da ogni servizio eventuale, conservando l'onore dell'uniforme.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 28 giugno 1888:

Ferrarosi Enrico, militare di 1ª categoria in congedo (distretto di Roma), nominato sottotenente della milizia territoriale, arma d'artiglieria, a senso del R. decreto 19 febbraio 1888, continuando a rimanere ascritto alla 1ª categoria e ad essere soggetto agli obblighi di leva della classe e categoria a cui appartiene per fatto di leva. Esso sarà effettivo al distretto di Roma e si presenterà nelle ore antimeridiane del 1° ottobre 1888 alla sede del 15 artiglieria per compiervi i suoi obblighi di servizi.

Con R. decreto del 12 agosto 1888:

Bari Alfredo, cittadino domiciliato a Siena, avente i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1888, nominato sottotenente della milizia territoriale, arma del genio, ed assegnato alla 15ª compagnia Bologna.

Con R. decreto del 27 agosto 1888:

Romano Raffaele, sottotenente milizia territoriale artiglieria, distretto di Salerno, nato nel 1864, in servizio presso il 1° artiglieria, accettata la dimissione dal grado.
Ducci Enrico, id. id. id. Ascoli Piceno id. id. id., id. id. id.

Con R. decreto del 29 agosto 1888:

Buccelli Tito, tenente medico di milizia territoriale, 193 batteria Lucca, accettata la dimissione dal grado.
Mirani Tito, sottotenente medico id., 74 batteria Pavia, id. id. id.

I seguenti cittadini, laureati in medicina e chirurgia, aventi i requisiti determinati col R. decreto 8 aprile 1888, sono nominati sottotenenti medici nel corpo sanitario della milizia territoriale, colla assegnazione per ciascuno controindicata.
Montechiari Giuseppe, domiciliato a Roma, 9ª compagnia sanità Roma.
Iacomino Ciro, id. Portici, 241 battaglione Avellino.
De Lucis Andrea, id. Mondovì, 33 id. Mondovì.
Solimani Alfonso, id. Penne S. Giovanni (Macerata), 141 id. Pesaro.
Anchisi Aurelio, id. Cagliari, 13ª compagnia sanità Cagliari.
Fiore Gaetano, id. Napoli, 10ª id. id. Napoli.
Palumbo Giulio, id. Napoli, 10ª id. id. Napoli
Miranda Gennaro, id. Arpaise (Benevento), 242 battaglione Avellino.
Cozzi Alessandro, id. Napoli, 10ª compagnia sanità Napoli.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 27 agosto 1888:

Della Cella cav. Alberto, capo sezione di 1ª classe nel Ministero guerra, nominato reggente capo divisione di 2ª classe coll'annuo stipendio di lire 5800.

Con R. decreto del 29 agosto 1888:

Avallone Saverio, capo tecnico principale d'artiglieria e genio 3ª classe, fonderia a Napoli, collocato a riposo, per sua domanda, dal 16 settembre 1888.

« Il R. Agente consolare in La Ciotat ha fatto pervenire al Ministero dell'interno la somma di lire 186,50 prodotto di due feste di beneficenza, organizzate, sotto i di lui auspici, in detta città, l'una dalle Società italiane: *Gli Alpini* e *Alfei* riunite; e l'altra dalla Società filodrammatica italiana, a favore dei danneggiati dalle nevi e dalle valanghe dell'Alta Italia nello scorso inverno ».

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Distinta delle 1738 Obbligazioni della Ferrovia Vittorio Emanuele da L. 500 caduna di capitale nominale sorteggiate nella 21ª estrazione seguita in Roma il 31 agosto 1888 (in ordine progressivo):

Dal N.	13701	al N.	13800	Obbligazioni N.	100
»	35801	»	35900	id. »	100
»	61801	»	61900	id. »	100
»	67401	»	67500	id. »	100
»	75401	»	75500	id. »	100
»	93901	»	94000	id. »	100
»	102901	»	103000	id »	100
»	155101	»	155200	id. »	100
»	256401	»	256500	id. »	100
»	264401	»	264500	id. »	100
»	267401	»	267500	id. »	100
»	300301	»	300400	id. »	100
»	335001	»	335100	id. »	100
»	342201	»	342300	id. »	100
»	360401	»	360500	id. »	100
»	372201	»	372300	id. »	100
»	386801	»	386900	id. »	100
»	473701	»	473738	id. »	38
				Totale delle Obbligazioni estratte N.	1738

Le Obbligazioni suddette cesseranno di fruttare a beneficio dei possessori con tutto settembre 1888, ed il rimborso del capitale rappresentato dalle medesime avrà luogo a principiare dal 1° ottobre successivo contro restituzione delle Obbligazioni stesse corredate delle cedole dei semestri non maturi al pagamento, segnate coi numeri dal 51 al 66.

Roma, il 31 agosto 1888.

Pel Direttore Generale: L'Ispettore Generale
R. MORGHEN.

Visto: *Per l'Ufficio di Riscontro della Corte dei Conti:*
ZANDIRI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 271761 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al N. 88,821 della soppressa Direzione di Napoli) per L. 425 annue al nome di Passantino Palma fu Giuseppe con vincolo di usufrutto a favore di de Palma Marianna *fu Giovanni Battista*, è stata così vincolata di usufrutto per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi a favore di de Palma Marianna *di ignoti*, ecc., vera usufruttuaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta annotazione d'usufrutto nel modo richiesto.

Roma, il 17 agosto 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Torino

ESAMI *di concorso a tre posti gratuiti assegnati dalla provincia di Torino, per fare il corso quadriennale di studi nella R.ª scuola di medicina veterinaria.*

Nel giorno 26 del prossimo mese di ottobre e alle ore 8 antimeridiane, nell'Ufficio della Direzione di questa Regia scuola, si daranno gli esami agli aspiranti ai posti suddetti.

I concorrenti dovranno essere nativi nella provincia stessa, e presentare prima del 15 ottobre, alla Segreteria della scuola la loro domanda sovra carta bollata da centesimi 60, coi documenti prescritt dall'art. 38 del regolamento approvato con R. decreto 7 marzo 1875, N. 2433, che sono:

1° La fede di nascita da cui risulti aver compiuta l'età di 16 anni;

2° Un'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui hanno il loro domicilio, ed autenticata dal sottoprefetto del circondario;

3° Il certificato di aver superati gli esami di promozione dal 2° al 3° anno di corso in un liceo governativo o pareggiato, ovvero quello di aver compiuti tre anni di corso, e superati gli esami relativi in un istituto tecnico.

Gli esami di concorso vertono intorno agli elementi di algebra, di geometria e di fisica, alla lingua e letteratura italiana, secondo il programma annesso al Decreto ministeriale del 1° aprile 1856, N. 1538 della Raccolta degli Atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana, ed in un esame orale: all'antico programma vennero aggiunti sette quesiti di algebra.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema.

L'esame orale durerà non meno di un'ora (articoli 44 e seguenti del regolamento 7 marzo 1875).

Il posto sarà conferito a chi avrà dato maggiori prove di capacità, ed ottenuto almeno 8|10 dei voti.

Non potranno ottenere il posto gratuito quelli che già avessero intrapreso il corso in altre Facoltà, se non vi abbiano fatto formale rinuncia, prima di essere dichiarati vincitori del posto stesso; e verranno privati della pensione tutti coloro che intraprendessero, contemporaneamente a quelli della veterinaria, altri studi.

La pensione assegnata a ciascun posto è di mensili lire 70 per nove mesi dell'anno scolastico, da novembre a tutto luglio.

Torino, il 15 agosto 1888.

Il Direttore
G. BIZZOZERO.

Il Segretario
STEFANO STOBBIA.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

TORINO, 8. — Una folla immensa ha assistito stasera, in piazza Vittorio Emanuele, ai fuochi artificiali, composti di 20 quadri, che riscossero grandi applausi per la vivacità e la varietà dei colori. Frenetiche acclamazioni suscitarono i quadri rappresentanti la bandiera nazionale, il saluto alla Regina e specialmente gli stemmi delle Case Savoia e Bonaparte, inghirlandati di alloro e quercia e sormontati dalla stella d'Italia.

Sono attese domani la principessa Matilde da Parigi e la duchessa di Genova, madre.

TORINO, 9. — Ieri fu stipulato l'atto notarile del contratto di matrimonio fra il duca d'Aosta e la principessa Letizia.

Il principe Gerolamo Napoleone è partito stamane per Bardonecchia ad incontrarvi la principessa Matilde, colla quale arriverà a Torino alle 2 pom.

Il Re e la Regina di Portogallo ed il principe Alfonso sono attesi domani a Torino, con le LL. MM. il Re e la Regina d'Italia.

L'on. Banchieri arriverà qui nel pomeriggio.

MILANO, 9. — È arrivato l'ambasciatore italiano a Parigi, generale Menabrea. Fra le notabilità francesi arrivate, si notano il principe Carlo Bonaparte, il principe Whyse Bonaparte, Richard, Poignaut, Phelix, Adelon, Brunet, Masson, Pietri ed il generale Türr.

MONCALIERI, 9. — Hanno luogo grandi manifestazioni di gioia e di ossequio alla sposa, principessa Letizia.

La città e le ville circostanti sono imbandierate. Stasera vi sarà illuminazione generale.

Il municipio ha presentato alla principessa Clotilde ed alla principessa Letizia un indirizzo di felicitazione firmato da migliaia di cittadini.

Domani, vi saranno nuove dimostrazioni di addio alla partenza della sposa, principessa Letizia, che sarà accompagnata fino al confine del territorio comunale.

TORINO, 9. — La principessa Matilde con il principe Gerolamo e colla viscontessa Benedetti è giunta alle 4 pom. e fu ricevuta alla stazione dai principi Amedeo e Tommaso, dal conte Balbo, gran maestro della Casa ducale, e dalle notabilità francesi qui giunte.

Uscendo dalla stazione una folla immensa applaudì lungo tutto il percorso della via Roma la principessa Matilde che scese a palazzo Reale accompagnata dai principi.

TORINO, 9. — Stasera è giunta da Stresa la Duchessa di Genova, madre. È pure giunto l'on. ministro Brin da Milano.

Grandissima animazione nella città. Le musiche suonano nelle piazze centrali, mentre altre percorrono le vie principali.

TORINO, 9. — I principi Amedeo e Gerolamo e la principessa Matilde passarono la serata al Castello di Moncalieri, presso le principesse Clotilde e Letizia.

Durante tutta la sera la cittadinanza di Moncalieri ed i villeggianti fecero entusiastiche dimostrazioni agli sposi. La città, il Castello e le ville delle circostanti colline sono splendidamente illuminati.

ROMA, 9 — Il Ministero della guerra comunica:

« *Massaua*, 8. — Facendo seguito mio telegramma N. 855 abitanti dintorni Keren stati razziati giorni precedenti da Debeb unironsi Barambaras Kafel e giorno quattro attaccarono Debeb, mettendolo in fuga, riprendendogli bestiame e uccidendogli un centinaio d'uomini.

« Giorno 6 banda Debeb raggiunse Asmara.

« *Baldissera* ».

MOSCA, 9. La *Gazzetta di Mosca* ha da Pietroburgo, da fonte competente:

« Nel convegno di Peterhof non fu conchiuso alcun accordo su nessuna questione. Il conte Herbert di Bismarck riconobbe soltanto che le domande della Russia riguardo alla Bulgaria erano moderate, e promise di appoggiarle per quanto le alleanze della Germania lo permettessero. La Germania fece ora sapere che non poteva obbligare l'Austria-Ungheria ad accettare le pretese russe, nè esercitare su di essa una pressione diplomatica perchè le accetti ».

VARNA, 9. — Si ha da Costantinopoli: « Prima della firma definitiva della Convenzione pel canale di Suez, la Porta proporrà alle potenze di firmare un protocollo separato da annettersi alla Convenzione stessa. Il protocollo dovrebbe constatare i diritti della Porta sui suoi possessi sulla costa occidentale del Mar Rosso, come interpretazione dell'articolo 10° della Convenzione ».

BERLINO, 8. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* smentisce che la pubblicazione del testamento dell'imperatore Federico III debba aver luogo quanto prima.

La *Post* soggiunge che il testamento dell'imperatore Federico non esiste.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dichiara intieramente infondata la notizia sulla prossima nomina del ministro del commercio, onde procurare riposo al principe di Bismarck.

BERLINO, 9. — Il *Monitore dell'Esercito* pubblica un ordine imperiale relativo alla pubblicazione del nuovo regolamento per gli esercizi di fanteria, secondo le disposizioni dell'Imperatore Federico III.

L'ordine dice che il nuovo regolamento, mantenendo l'antico ordine per la disciplina, deve allargare le istruzioni per i bisogni di combattimento.

L'Imperatore ordina il mantenimento rigoroso delle prescrizioni del regolamento. Qualsiasi infrazione sarà punita col licenziamento.

Il *Monitore dell'Esercito* pubblica pure una dichiarazione dell'Imperatore al comandante del primo reggimento di artiglieria della Guardia Imperiale.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 7 settembre 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	93 30	98 30	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 70
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	96 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 75
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	464 »	464 »	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	474 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	728 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	657 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2095 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1154 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	390 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	570 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	547 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	242 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	970 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	515 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1480 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1180 »
Dette Società Acqua Marcia	1 uglio 1888	500	500	»	»	1875 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	475 »
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	85 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	250 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	300 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	250 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	303 50
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	502 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 1/2	Francia	90 g.	»	»	100 —
	Parigi	chèques	»	»	100 67 1/2
3	Londra	90 g.	»	»	25 41
	Londra	chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
	Germania	chèques	»	»	»

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 %, 1ª grida 98 37 1/2, fine corr.

Az. Banca Generale 682 50, fine corr.

Az. Banco di Roma 747, 749 50, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 982, fine corr.

Az. Società dei Molini e Mag. Gen. 359, 360 fine corr.

Az. Soc. An. Tramway Omnibus 349 50 fine corr.

Risposta dei premi. . . . } 27 settembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione. . . . . 29 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 6 settembre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 98 268.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 098.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 500.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 62 207.

V. TROCCHI, *presidente.*